



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 455	Del 28/10/2021
Località: Via Crispi - Divieto di circolazione veicolare. - Temporanea.	Per il giorno 30 ottobre 2021.

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco di Oristano n. 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stata attribuita al sottoscritto Segretario generale la direzione degli "Uffici in staff del Sindaco", ove risulta incardinato il Corpo Polizia Locale;

vista la richiesta datata 26.10.2021, acquisita in atti di questo Comune al n. 65057 del 27.10.2021, tendente ad ottenere l'emissione di apposita ordinanza per l'istituzione del divieto di circolazione temporanea, nella Via Crispi, per il tempo strettamente necessario per eseguire operazioni di scarico/carico materiali ed attrezzature edili, per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica d un condominio sito al civico n. 8;

considerata l'esigenza di garantire un regolare svolgimento dei lavori su indicati, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

preso atto del possesso dei requisiti oggettivi della richiesta e soggettivi del richiedente;

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile/istruttore e il Dirigente responsabile del Settore, non configura potenziale situazione di conflitto di interessi;

ordina

- nella Via Crispi, per il giorno 30 ottobre 2021, nel periodo orario compreso dalle ore 07:30 alle ore 16:30, ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (C.d.S.) e ss. mm. ii., e del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di Attuazione):
 - l'istituzione del divieto di transito per tutte le categorie di veicoli, solamente per un intervento giornaliero e per il tempo strettamente necessario per eseguire le operazioni indicate in premessa, all'interno del periodo orario sopra indicato;
 - la chiusura del tratto di strada alla circolazione veicolare dovrà essere comunicata al Comando di Polizia Locale almeno 48 ore prima dell'esecuzione dell'intervento come meglio specificato nelle prescrizioni;
- nel tratto di cui al punto 1. che precede, la circolazione veicolare e pedonale verrà regolata tramite apposita segnaletica e con la presenza operatori movieri dotati dei dispositivi di segnalazione alta visibilità;
- nel tratto di cui al punto 1. che precede è autorizzata la sosta e la circolazione dei veicoli strumentali ai lavori in dotazione alla ditta esecutrice degli stessi;
- i veicoli di cui al punto 3 devono essere in possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità (es.: autorizzazione per l'effettuazione di transiti di tipo eccezionale,



COMUNE DI ORISTANO

autorizzazione al transito in deroga al limite del divieto per i veicoli superiori ai 35 Q.li e 75 Q.li), in mancanza delle quali, se necessarie, il presente atto risulta inefficace;

5. la facoltà, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, degli Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine di disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;

prescrive:

1. è fatto obbligo all'Impresa esecutrice dei lavori, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Codice della strada e del suo regolamento di esecuzione:
 - a) l'apposizione della prescritta segnaletica, degli sbarramenti e, se necessario, dei dispositivi luminosi notturni come disposto dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione e le successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) durante l'esecuzione dei lavori accertarsi che nessuno si trovi nel raggio di azione dei mezzi utilizzati;
 - c) oscurare idoneamente la segnaletica permanente contrastante con quella temporanea;
 - d) rimuovere la segnaletica temporanea e ripristinare quella permanente oscurata o rimossa appena il cantiere è terminato;
 - e) curare la costante manutenzione per la continua efficienza degli impianti;
 - f) l'adozione di ogni opportuna ed idonea cautela volta alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, ed alla tutela della pubblica incolumità;
2. lo sgombero, a fine dei lavori, del suolo pubblico occupato con materiali ed ogni altro impedimento, con eventuale ripristino del piano viabile con opportuno materiale bituminoso;
3. le delimitazioni dei cantieri stradali nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale;
4. dovranno essere osservate, in generale, le disposizioni prescritte dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
5. dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del Codice della Strada, D.Lgs. 285/92;
6. dovranno essere osservate le disposizioni contenute negli articoli dal n. 30 al n. 43 e l'art. 79 (*Visibilità dei segnali*) del Regolamento di esecuzione del C.d.S., D.P.R. 495 del 16.12.92;
7. il tratto interessato dai lavori dovrà essere adeguatamente protetto a tutela della pubblica incolumità;
8. l'apposizione della segnaletica stradale preventiva dovrà avvenire mediante posa di idonei segnali di avviso, da collocarsi in loco almeno 48 ore prima dell'intervento a cura della ditta esecutrice dei lavori;
9. entro il medesimo termine delle 48 ore antecedenti l'intervento, dopo l'apposizione della segnaletica e recinzioni stradali di propria competenza, è fatto obbligo all'impresa esecutrice i lavori di comunicare l'avvenuta predisposizione del sito alla seguente mail: comando.pm@comune.oristano.it: cro.polizialocale@comune.oristano.it (telefoni 0783 212121 78396);
10. durante il percorso per raggiungere il luogo interessato dall'ordinanza, i veicoli autorizzati dovranno osservare gli obblighi e le limitazioni imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore;
11. la presente ordinanza, emessa esclusivamente per la disciplina temporanea della circolazione stradale, non esime dal possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità, es.: autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico, e altro, senza le quali, se necessarie, rendono inefficace il presente atto;
12. questa Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danno a persone o cose determinato dall'esecuzione dei lavori o comunque con le attività connesse alla lavori stessi;



COMUNE DI ORISTANO

avverte

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna e, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

demanda

agli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del nuovo Codice della Strada la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 28/10/2021

L'Istruttore: Ignazio Sebis

Sottoscritta dal Dirigente
BASOLU GIOVANNI MARIO
con firma digitale